

Comune di CASTEL GABBIANO (Prov. CR)

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 13 del Reg. Data 25.07.2015	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015
-----------------------------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 09.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
1	IGNAZI Rosanna Erminia	Assente
2	TEDOLDI Virginio	Presente
3	SONZOGNI Giorgio	Presente
4	MILANESI Santo Maria	Presente
5	GIPPONI Claudio	Presente
6	BIANCHESSI Pier Angelo	Presente
7	GIPPONI Marco	Assente

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

//

Presenti n. 5

Assenti n. 2

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Giuliani Dr. Enrico maria.

- Accertata la validità dell'adunanza la Signora Ignazi Rosanna Erminia, nella qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì 25.07.2015

Il Segretario Comunale
Giuliani Enrico Maria

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì 25.07.2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
Vescovi Luciano

Illustra l'argomento il Responsabile del servizio Finanziario, Sig. Vescovi Luciano, il quale rappresenta le criticità relative alla predisposizione del bilancio 2015, in considerazione dei tagli operati dallo Stato ai trasferimenti.

Evidenzia la difficoltà di garantire gli equilibri finanziari e sottolinea lo squilibrio di circa €. 35.000 tra entrate e uscite di parte corrente.

A fronte di tale situazione, rappresenta la proposta, da valutare da parte dei consiglieri presenti, di operare un incremento dell'aliquota Tasi al **2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze**, che consente di recuperare un introito pari a circa €. 10.000, e l'introduzione dell'Addizionale Irpef allo 0,30, che consente un recupero della somma pari a circa €. 15.000.

Il Sindaco si richiama al momento storico complesso e, pur consapevole della ripercussione sui cittadini, ritiene obbligata tale scelta, anche per poter garantire le spese, in particolare quelle di natura sociale.

Il Consigliere Bianchessi, pur dichiarando di porsi dalla parte dei cittadini, in merito all'aumento dell'aliquota Tasi, al di là del ruolo politico, intende far valere il buon senso e dichiara di non potere votare contro.

Il Consigliere Gipponi Claudio, pur rammaricandosi, sottolinea l'indispensabilità delle scelte, che consentono soltanto di sopravvivere.

Il Sindaco ribadisce le difficoltà di gestione e la necessità di scelte impopolari, che non avrebbe certo voluto adottare, se possibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilita 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La-IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non rientranti nelle categorie A1, A8 e A9;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizi Indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 14.000,00
Gestione e manutenzione rete stradale comunale (manutenzione, segnaletica, taglio erba cigli, sgombero neve, ...)	€ 8.000,00
Gestione e manutenzione immobili uso pubblico (Sede Comunale, Edificio Polif., Cimitero, ...)	€ 13.000,00
Servizi di Polizia Locale	€ 8.128,000
Servizi Demografici e Protocollo (parte)	€ 15.000,00
Servizi Sociali	€ 20.143,00
Totale costi servizi indivisibili	€ 78.271,00

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la propria deliberazione n. 15 in data 23.08.2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" che nel testo composto da n. 4 capitoli (Disciplina Generale – Regolamento Componente IMU – Regolamento Componente TASI, Regolamento Componente TARI);

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al **30/07/2015** con Decreto del Ministero Interno;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 del D.Lgs.vo 1878/2000 n° 267.

Con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari ed astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:
 - ALIQUOTA 2,5 per mille (abitazione principale e relative pertinenze)
 - ALIQUOTA 2,0 per mille per tutti gli altri immobili, fabbricati ed aree fabbricabili
 - ALIQUOTA 1,0 per mille da applicare agli immobili rurali come definiti nel Regolamento TASI;
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 681 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), e dell'apposito Regolamento IUC – Componente TASI, si determina la seguente **ripartizione dell'obbligazione tributaria nei casi di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare diritto reale sull'unità immobiliare:**
 - C) **Soggetto titolare diritto reale** unità immobiliare: 80% dell'obbligazione tributaria;
 - D) **Soggetto occupante** unità immobiliare: 20% dell'obbligazione tributaria;
- 5) Di dare atto che i **servizi indivisibili, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta** sono quelli individuati in premessa;
- 6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;**
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento vigente;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015:
 - **PRIMA** rata 16 giugno **SECONDA** rata 16 dicembre

9) di **stimare**, in via presunta, il gettito complessivo della componente **TASI** in € 62.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

10) di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;


All'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Ignazi Rosanna Erminia



Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico Maria



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Castel Gabbiano, li . . .

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

Comune di Castel Gabbiano
Pubb. n. 128 del 31.07.2015
Pubblicato all'Albo Pretorio
per giorni 15 consecutivi
dal 31.07.2015 al 15.08.2015.
Il Messo Com.le

Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico maria




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li **10 AGO 2015**

Il Segretario Comunale
Giuliani Dr. Enrico maria



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.

Castel Gabbiano, li **11 AGO 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

